



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 84 del reg. Data 30/12/2016	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA 2564/2016 DEL TRIBUNALE DI MESSINA DEL 12/10/2016.
---	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 26 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza 2564/2016 del Tribunale di Messina del 12/10/2016”.

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16”: - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 26 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza 2564/2016 del Tribunale di Messina del 12/10/2016”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta avente per oggetto:” Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza 2564/2016 del Tribunale di Messina del 12/10/2016”.

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito
Data	Sentenza 2564/2016 del Tribunale di Messina del 12/10/16


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

PREMESSO :

- La società Tirreno Ambiente, quale società partecipata del Comune di Tripi per la gestione della discarica di RSU aveva la gestione di detta discarica;
- Il Comune di Taormina con varie ordinanze prefettizie è stato autorizzato a smaltire i propri rifiuti nella detta discarica;
- Che la società Tirreno Ambiente lamentava il pagamento delle fatture n. 53 del 30/11/2002 di €.23.308,22, 91 del 31/12/2002 di €. 42.741,71 e 161 del 10/04/2003 di €.77.314,97 emesse in funzione del conferimento di RSU da parte del Comune di Taormina,
- Che tale debito fa parte della deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 22/12/2004, avente per oggetto: Debiti fuori bilancio – riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli art. 193 e 194 del D.L.vo 267/00, che il consiglio comunale non ha riconosciuto;
- Che la ditta Giunta Salvatore ha depositato Ricorso per Decreto Ingiuntivo in data 28/03/2006;
- Che il giudice adito ha emesso in data 19/04/2006 Decreto Ingiuntivo n. 94/06;
- Che il suddetto Decreto Ingiuntivo è stato notificato al Comune di Taormina il 04/05/2006;
- Che avverso il Decreto Ingiuntivo n. 94/06 il Comune di Taormina ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Taormina, nominando quale legale di fiducia dell'amministrazione l'avv. Luciano Fiore di Messina;
- Che con Sentenza n. 2564/2016 emessa dal Tribunale di Messina Prima Sezione Civile, in data 12/10/2016 e notificata a questo Ente con formula esecutiva il 21/11/2016, è stato confermato il detto decreto ingiuntivo n. 94/06, il Comune di Taormina è stato condannato al risarcimento nei confronti del Comune di Tripi ed al pagamento in favore del Comune di Tripi e della società Tirreno Ambiente delle spese di giudizio;

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: “ nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di



discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 338.941,58, compreso di interessi e spese di giudizio, in favore della società Tirreno Ambiente e del Comune di Tripi così suddiviso:

sorte capitale	€. 143.364,90
interessi	€. 170.373,52
spese D.I. 90/04	€. 1.717,12
risarc.Comune Tripi	€. 3.000,00
Spese sent. 2564/16 - Tripi	€ 10.243,02
Spese sent. 2564/16 Tirreno Amb	€. 10.243,02
Totale	€. 338.941,58


VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad € 13.243,02 in favore del Comune di Tripi, C.F. 83030250837, scaturente dalla Sentenza n. 25642016 emessa dal Tribunale di Messina Prima Sezione Civile, in data 12/10/2016 e notificata a questo Ente con formula esecutiva il 21/11/2016;
3. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad € 325.698,56 in favore della società Tirreno ambiente con sede in Mazzarà Sant'Adrea via principe Umberto P.IVA 02658020835, scaturente dalla Sentenza n. 25642016 emessa dal Tribunale di Messina Prima Sezione Civile, in data 12/10/2016 e notificata a questo Ente con formula esecutiva il 21/11/2016
4. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 338.941,58 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018;
5. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
6. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
7. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento
S. Scancella



Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 12 8 DIC, 2016

Il Responsabile del Contenzioso
Arch. Lucia Calandruccio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Min. 1 Prog. III MACR. 1.10

PREV. 38/2017

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

MISSIONE A
PROGRAMMA 0111
MACROAGGREGAT' 1.10
PREV. 38/2017



Avv. LINA MERENDINO
Via dei Mille, 77
98123 - MESSINA
Tel. 090.770566 - Cell. 349.2901161

Sentenza n. 2564/2016 pubbl. il 12/10/2016
RG n. 90000410/2006
Repert: n. 3489/2016 del 13/10/2016

Tribunale di Messina. Prima Sezione Civile

COMUNE DI TAORMINA
21 NOV 2016
PROI 23324



TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.O.T. Avv. Gaetano Cundari, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 90000410/2006 R.G.

TRA

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato per la carica presso la casa Comunale codice fiscale 00299100834 rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Fiore domiciliato presso lo studio dell'avv. F. Amata in Messina via P. Castelli n.18 ove ha eletto domicilio giusta procura in calce all'atto di citazione notificato

OPPONENTE

CONTRO

TIRRENO AMBIENTE spa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Mazzarà S. Andrea via Principe Umberto partita IVA 02658020835 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi ove è elettivamente domiciliata presso il suo studio di Messina via del Vespro n.43 giusta delega in calce all'atto di costituzione e risposta

OPPOSTA

e **CONTRO**

Sentenza n. 2564/2016 pubbl. il 12/10/20

RG n. 90000410/20

Repert. n. 3489/2016 del 13/10/20

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

COMUNE DI TRIPI in persona del sindaco pro-tempore domiciliato per la carica in Tripi presso il palazzo Comunale, codice fiscale 83030250837 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Siracusa, giusta procura in calce all'atto di costituzione, nel cui studio in Messina via San Filippo Bianchi n.48 è elettivamente domiciliato

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti costituite, assente il procuratore di parte opponente, all'udienza del 12.10.2016 hanno precisato le conclusioni come da verbale discutendo oralmente ex art. 281 sexies cpc.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 giugno 2006 il Comune di Taormina in persona del Sindaco pro-tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.94/06 RG 206/06 emesso dal Tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina in data 19.4.2006 e notificato il 4.5.2006 richiesto dall'odierna opposta Tirrenoambiente spa per ottenere il pagamento della somma di €.143.364,91 oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 del Dlgs.231/2002 nonché il pagamento delle spese liquidate,.

Dette somme venivano richieste, nel procedimento monitorio, per il mancato pagamento di alcune fatture, al netto degli acconti versati e delle note di credito emesse, in funzione del conferimento di RSU da parte del Comune di Taormina nella discarica di prima categoria



Sentenza n. 2564/2016 pubbl. il 12/10/2016
RG n. 90000410/2006
Repert. n. 3489/2016 del 13/10/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

tipo A per i rifiuti solidi urbani sita nel Comune di Tripi e gestita in dipendenza di disposizione sindacale di quest'ultimo comune dalla Tirrenoambiente spa.

Sosteneva in opposizione il Comune di Taormina di nulla dovere alla società Tirreno Ambiente spa.

Quest'ultima, società partecipata del Comune di Tripi per la gestione della discarica di RSU in località Formaggiara, aveva la gestione di detta discarica in virtù della disposizione sindacale n.7357 del 20.11.2002.

Il Comune di Taormina con varie ordinanze prefettizie è stato autorizzato ai sensi dell'art.13 del Dlgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, a smaltire i propri rifiuti nella detta discarica ubicata nel Comune di Tripi.

Lamentava in opposizione pertanto il Comune di Taormina, un preliminare difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ai sensi del riparto operato nelle materie dagli artt.33 e 34 del d.lgs 80/98, a favore del Giudice Amministrativo.

Eccepiva altresì una carenza di legittimazione passiva assumendo che il rapporto interno tra la Tirreno Ambiente spa e il Comune di Tripi non coinvolgeva il Comune di Taormina in modo diretto essendo il problema relativo al pagamento dei conferimenti esclusivamente un fatto collegato al contratto vigente tra esse parti.

In ultimo il Comune di Taormina eccepiva di non avere conferito nell'anno 2003 RSU nelle discariche gestite dalla TirrenoAmbiente spa .

L'opponente avanzava ritualmente richiesta di chiamata del terzo, ovvero del Comune di Tripi ai sensi dell'art. 269 c.p.c.

Si costituiva ritualmente la società Tirrenoambiente spa in data 15.3.2007 la quale contestava quanto opposto da parte del Comune di Taormina e in particolare in merito al sollevato difetto di giurisdizione si riportava: alla sentenza n.204 del 5.7.2004 della Corte



Sentenza n. 2564/2016 pubbl. il 12/10/20

RG n. 90000410/20

Repert. n. 3489/2016 del 13/10/20

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

Costituzionale che si era pronunciata sulla legittimità dell'art.33 del dlgv 80/98 come successivamente modificato dall'art.7 lett.a) legge 205/2000 dichiarandone il contrasto con l'art.103 della Costituzione, di talchè la competenza in ordine ai rapporti di tipo privatistico con altro soggetto diverso dalla PA, nonché in quelli che hanno ad oggetto indennità, canoni e corrispettivi è di competenza del Giudice Ordinario.

Specificava inoltre la società opposta, che il Comune di Taormina gli aveva corrisposto pagamenti per il conferimento di rifiuti per diverse fatture estranee al giudizio, riconoscendo di fatto la piena legittimazione della società Tirreno Ambiente spa.

Produceva inoltre la società opposta una nota del Sindaco di Taormina dell'8.4.2005 con il quale si invitavano: il Dirigente responsabile Servizio Ecologia, il Dirigente responsabile servizio Protezione Civile e il Dirigente responsabile del servizio Finanziario del Comune ciascuno " *nell'ambito delle rispettive competenze e con necessario raccordo, a provvedere con assoluta urgenza in merito, adottando anche eventuale procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio*".

Detta nota era stata protocollata in risposta alla richiesta del legale della Tirreno Ambiente spa di pagamento delle fatture oggetto poi del decreto ingiuntivo opposto.

In riferimento poi alla fattura n.161 del 10.4.2003 eccepiva la società opposta che la stessa faceva riferimento a somme inerenti conferimenti precedenti presso una vasca di raccolta ormai dismessa: somme che per accordo tra il Comune di Tripi e la società Tirreno ambiente spa dovevano essere da questa fatturate, tra le altre, anche al Comune di Taormina. Pertanto non si tratta di somme per conferimenti relativi all'anno 2003 come eccepito da parte del comune opponente.

La richiesta di chiamata in causa, avanzata dall'opponente, del Comune di Tripi veniva autorizzata con ordinanza emessa dal Giudice in data 15 giugno 2007.



Sentenza n. 2564/2016 pubbl. il 12/10/2016
RG n. 90000410/2006
Repert. n. 3489/2016 del 13/10/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

Si costituiva il Comune di Tripi il quale contestava in toto le domande di parte opponente sollevando in via preliminare eccezione circa la legittimazione passiva dello stesso stante che il Comune è soggetto estraneo alla gestione della discarica e alla regolamentazione finanziaria dei flussi dei rifiuti e della conseguente fatturazione ai conferenti.

Rilevava il comune chiamato in causa, come il Comune di Taormina lungi dall'essere estraneo al rapporto, era ben coscio di chi dovesse ricevere il pagamento stante le numerose fatture pagate anche successivamente al ricevimento del decreto ingiuntivo effettuati alla Tirrenoambiente spa.

Rilevava pertanto che l'opposizione risultava estremamente pretestuosa ed era stata sollevata per fini esclusivamente dilatori.

Infatti l'assunto del Comune di Taormina che pretenderebbe che i rifiuti prodotti e conferiti da detto comune siano da addebitare al Comune di Tripi è temeraria.

Venivano richiesti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.

L'Istruttore ammetteva il richiesto interrogatorio formale del Sindaco di Taormina, da parte del Comune di Tripi in sede di comparso di costituzione, in data 25 marzo 2010.

Alla udienza fissata per detto mezzo istruttorio il Sindaco di Taormina non si presentava e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

RITENUTO IN DIRITTO

L'opposizione è infondata e va integralmente rigettata.

Preliminarmente occorre ribadire che la causa avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo non sortisce un effetto di inversione dell'onere della prova che resta a carico della parte formalmente opposta-convenuta, ma sostanzialmente attrice.

Su questo presupposto vanno esaminate le prove versate in atti dall'opposta e dal terzo chiamato.



Sentenza n. 2564/2016 pubbl. il 12/10/2016

RG n. 90000410/2016

Repert. n. 3489/2016 del 13/10/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

In primo luogo è da rilevare come l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

La stessa non tiene conto delle vicende che regolano i rapporti in materia di pubblici servizi tra P.A. e privati, qual è la società TirrenoAmbiente spa.

La sentenza della Corte Costituzionale cennata in memoria da parte opposta serve da guida alla risoluzione del caso in specie che non rientra tra quelli in cui la competenza è devoluta al giudice amministrativo in quanto, e solo in quel caso, la giurisdizione è determinata dall'esercizio di un potere autoritativo, mentre non è riscontrabile nei casi in cui la P.A. è titolare di un rapporto di carattere privatistico. (Cass., Sez. Un. 12 ottobre 2011, n. 20939; cfr. anche Cass. 24 giugno 2011, n. 13903).

A sostegno della infondatezza dell'opposizione soccorrono due prove inoppugnabili ed incontestate:

- a) La nota del Sindaco di Taormina, che invita gli uffici a trovare una soluzione per pagare il debito ricorrendo anche alla procedura per la declaratoria di debito fuori bilancio;
- b) Il pagamento effettuato a favore di Tirrenoambiente spa di fatture precedenti a quelle contestate e successive.

Il primo punto concretizza una dichiarazione di ricognizione di debito vero e proprio ai sensi dell'art.1988 c.c.

Il secondo punto elimina ogni incertezza circa la natura prettamente dilatoria dell'opposizione.

Ma a tali considerazioni che assumono veste di conferma della legittimità del decreto ingiuntivo opposto, si aggiunge altresì la mancata comparizione del Sindaco pro-tempore all'interrogatorio formale disposto dal Giudice.



Sentenza n. 2564/2016 pubbl. il 12/10/2016
RG n. 90000410/2006
Repert. n. 3489/2016 del 13/10/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

Le conseguenze previste dall'art.232 cpc sono nel caso in esame consequenziali: ovvero si danno come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Ogni altra considerazione in ordine ai fatti di causa resta assorbita dalle deduzioni di cui in premessa.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procurati delle parti, presenti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal Comune di Taormina nei confronti della società TirrenoAmbiente spa e del Comune di Tripi così provvede:

1. Dichiaro infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n.94/06 RG 206/06 emesso dal Tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina in data 19.4.2006 e notificato il 4.5.2006;
2. Per l'effetto conferma il detto decreto ingiuntivo con ogni statuizione relativa compresa la corresponsione degli interessi come ivi determinati.
3. Condanna il Comune di Taormina ai sensi dell'art. 96 cpc, per come richiesto dalla parte chiamata in causa, a rifondere a titolo di risarcimento danni al Comune di Tripi la somma di €.3.000/00 stante la evidente temerarietà della lite instaurata nei confronti di quest'ultimo.
4. Condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese processuali che liquida:
a favore della società TirrenoAmbiente spa in €.1.215/00 per la fase di studio, €.3.780/00 per la fase istruttoria, €.2.25/00 per la fase decisionale così complessivamente €.7.020/00 oltre IVA, CPA e spese generali;
a favore del Comune di Tripi in €.1.215/00 per la fase di studio, €.3.780/00 per la fase istruttoria, €.2.25/00 per la fase decisionale così complessivamente €.7.020/00 oltre IVA, CPA e spese generali;



Sentenza n. 2564/2016 pubbl. il 12/10/2016

RG n. 90000410/2016

Repert. n. 3489/2016 del 13/10/2016

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile

Rigetta ogni altra domanda.

Così deciso in Messina il giorno 12.10.2016

Letto in udienza alle ore 15,30

Depositato in Cancelleria
Messina, 13/10/2016
REGISTRARIA GIUDIZIARIA
Messina, 13/10/2016

II G.O.T.
avv. Gaetano CUNDARI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, il pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato TIRENO ABBIANTE in persona del legale rappresentante
nell'interesse di si stesso

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 28-10-16

PROCURATORE
Generale
[Signature]

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 28-10-16

[Signature]
PROCURATORE
Generale


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato e dato copia del su esteso atto a:

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro tempore, sito in Taormina ME,

Corso Umberto I, 219, C.F. 00299100834 ivi consegnando copia a

con ricevuta al n° 767227288385

Sull 16 NOV. 2018

FUNZIONARIO U.N.E.P.
presso la Corte di Appello di Messina
Dott. Francesco Russo

1100

1100

1100

1100

6864

12.18


7

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sterrantino Rosaria

IL PRESIDENTE
Sig. Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carrubba Rossana



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



